


Giustizia. Necessario nuovo processo a Impregilo per il reato di aggravi commesso dai manager

Modelli «231» in fuorigioco

Negata l'efficacia (riconosciuta a Milano) degli schemi adottati



Giovanni Negri
MILANO

■ Nuovo processo a Impregilo sulla base del **decreto 231/01** per il reato di **aggravi** commesso dai suoi vertici (il presidente del Cda Paolo Savona e l'amministratore delegato Piergiorgio Romita). Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza n. 4677 della Quinta sezione penale depositata ieri. La pronuncia ha accolto il ricorso presentato dalla procura generale contro il giudizio della Corte d'appello di Milano, che adesso dovrà decidere di nuovo sul punto con un'altra sezione, che aveva proscioltto Impregilo (si veda Il Sole 24 Ore del 7 luglio 2012) dall'accusa di essersi avvantaggiata dalla commis-

sione degli illeciti dei suoi vertici. Decisivo nell'assoluzione della società, che peraltro confermava identico verdetto del Gip, era stata l'esistenza di un modello organizzativo giudicato idoneo a mettere l'ente al riparo anche dai reati dei suoi responsabili. Quelle due pronunce di merito avevano costituito un punto di svolta in tema di efficacia dei modelli stessi: per la prima volta infatti un'autorità giudiziaria mandava esente una società per l'adozione anteriore all'illecito di uno schema organizzativo. Ora la Cassazione smentisce anche quelle timide aperture.

Nell'affrontare la questione, la Corte si è soffermata prima sulla valutazione del fondamento della responsabilità dell'ente delineata dal decreto 231. Per la Cassazione la responsabilità non è basata sul non aver impedito la commissione del reato e non si potrebbe sostenere che, nel caso esaminato, siccome l'aggravi dei manager è sta-

to compiuto, allora è certo che il modello si è rivelato non inadeguato. Il giudice deve esaminare l'adeguatezza del modello a impedire che i vertici dell'azienda commettano quel genere di reati previsti dalla lista del decreto 231. «Il giudice penale - si sottolinea nella sen-

LE INDICAZIONI

Va esclusa la subordinazione dell'organo di controllo al «controllato»
La frode non consiste nell'elusione delle misure

tenza - non è chiamato in questa occasione, a valutare una condotta umana, ma il "frutto" di tale condotta, vale a dire l'apporto normativo prodotto in ambito aziendale».

Non si può dire poi, avverte ancora la Corte, che il giudice finisce per sostituire un suo mo-

dello ideale di organizzazione aziendale a quello suggerito dalle associazioni di categoria. I modelli delle associazioni infatti, si precisa, rappresentano delle basi per l'elaborazione di schemi organizzativi che devono poi essere tradotti nelle realtà aziendali nelle quali devono essere poi applicati. Il fatto che i modelli associativi siano poi comunicati al ministero della Giustizia che può formulare osservazioni non serve a conferire ai modelli stessi «il crisma della incensurabilità, quasi che il giudice fosse vincolato a una sorta di ipse dixit aziendale e/o ministeriale in una prospettiva di privatizzazione della normativa da predisporre per impedire la commissione di reati».

Questo in termini generali. Nello specifico la Corte ricorda che il delitto di aggravi era tra quelli che il modello di Impregilo avrebbe dovuto impedire, che la diffusione dei comunicati con notizie *price sensitive* avveniva a opera di amministra-

tore delegato e presidente, che l'organo di vigilanza era stato messo alle dipendenze del presidente. Uno schema che, a differenza di quanto valutato dalla Corte d'appello milanese, la Cassazione censura.

Infatti, il controllo, non deve subordinare il controllante al controllato e prevedere un efficace meccanismo di sanzioni. Non è stato chiarito dai giudici milanesi se la manipolazione della bozza di comunicato elaborata dai manager sia stata comunicata prima della diffusione agli organi di controllo o se questo passaggio potesse essere evitato da presidente e ad. Se così fosse infatti il controllo sarebbe privo di efficacia perché effettuato su una versione ancora provvisoria. Dalla Corte arriva poi un invito a valutare con attenzione lo spessore fraudolento della condotta dei vertici che non può coincidere con la semplice violazione delle prescrizioni del modello.